

Dlgs Scia, la data del protocollo non conta

Rivoluzionato il computo dei termini dei procedimenti amministrativi. Le amministrazioni dovranno riorganizzarsi in maniera profonda, per affondare l'impatto del dlgs 126/2016 (il cosiddetto «decreto Scia» in vigore dal 28 luglio), che ha riformato in maniera rilevante le previsioni della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, incidendo appunto sul computo dei termini e sul silenzio-assenso. Fondamentale è la previsione contenuta nel nuovo articolo 18-bis, comma 1, della legge 241/1990. L'articolo stabilisce che le amministrazioni dovranno rilasciare una ricevuta possibilmente telematica che attesti l'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, indicando anche i termini entro i quali occorre rispondere o si forma il silenzio assenso. La norma precisa che «la data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente». Pertanto, il decorso dei termini entro i quali concludere il procedimento parte non più dalla protocollazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, bensì appunto dalla data della loro materiale presentazione. La data del protocollo, quindi, perde rilievo ai fini del procedimento amministrativo. Essa continua a comprovare fino a querela di falso che un certo documento è entrato nel patrimonio archivistico dell'ente, ma non può essere considerata il punto di partenza dei procedimenti a istanza di parte o soggetti a segnalazione: conterà la data nella quale il cittadino si è attivato per presentare appunto l'atto di iniziativa procedimentale. La ricevuta di cui parla il nuovo articolo 18-bis della legge 241/1990 ha proprio lo scopo di documentare l'evento che dà avvia al procedimento. Lo scopo è evitare che le amministrazioni possano giocare sui

termini, ritardando ad arte la protocollazione per guadagnare tempo. La ricevuta della presentazione delle istanze, oltre a determinare il dies a quo per il computo dei termini, se contiene le informazioni di cui all'articolo 8 della legge 241/1990, riguardanti la struttura amministrativa competente, il responsabile del procedimento e i termini per rispondere, corrisponderà alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. Il decreto Scia ha modificato anche l'articolo 20, comma 1, della legge 241/1990, norma dedicata al silenzio assenso. La novella al testo chiarisce che il silenzio assenso si forma allo spirare del termine finale previsto dalla legge o dalle norme regolamentari per adottare il provvedimento, qualora l'amministrazione sia rimasta inerte e il termine decorre «dalla data di ricevimento della domanda del privato» e, dunque, anche in questo caso non dalla protocollazione. Allo scopo di evitare che le amministrazioni provino comunque a ritardare l'attivazione dei procedimenti, ad esempio non rilasciando la ricevuta richiesta dal nuovo articolo 18-bis della legge 241/1990, esso stabilisce che «le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente». Dunque, anche in assenza del rilascio della ricevuta, qualora il cittadino che abbia presentato l'istanza riesca comunque a dimostrare la data della presentazione potrà sempre eccepire la formazione del silenzio assenso o, comunque, la violazione del termine anche ai fini dell'eventuale attivazione del danno da ritardo e il «soggetto competente» (dirigente o responsabile di servizio preposto alla direzione della struttura amministrativa che ha ricevuto l'istanza) sarebbe chiamato a rispondere per responsabilità dirigenziale connessa alla violazione dei termini, sia di danni erariali.

Luigi Oliveri